



## COMUNE DI SUSEGANA

### Provincia di Treviso

---

#### ORDINANZA N. 47

**Oggetto :** MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA ED IL CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO LOCALE DA PM10.

#### Area IV Servizio TUTELA AMBIENTALE

#### SINDACO

##### **PREMESSO CHE:**

- durante la stagione invernale nella Pianura Padana le condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili rappresentando una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute;
- il D.Lgs. n. 155/2010 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa” fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente. In particolare, prevede un valore limite giornaliero di polveri sottili PM10 pari a 50 µg/m<sup>3</sup> da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile e prescrive inoltre l'attuazione di misure di riduzione delle emissioni;
- con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 10 novembre 2020 causa C-644/2018, lo stato Italiano è stato condannato per il mancato rispetto della direttiva sulla qualità dell'aria ambiente n. 2000/50/CE, a causa del sistematico superamento dei valori limite del PM10 in determinate zone e la mancata adozione di misure appropriate per rendere il più breve possibile il superamento;
- la Repubblica Italiana è stata condannata, avendo superato, in maniera sistematica e continuata, i valori limite applicabili alle concentrazioni di particelle PM10, superamento che è tuttora in corso;
- i monitoraggi della qualità dell'aria condotti da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenziano come le polveri PM10 permangano un inquinante critico in particolare relativamente al superamento del valore limite giornaliero;
- la combustione delle biomasse ha un'evidente responsabilità nella formazione del benzo(a)pirene, composto che viene adsorbito facilmente nel particolato e che può avere effetti cancerogeni sull'organismo umano;

##### **PRESO ATTO CHE** la Regione Veneto ha approvato:

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29 dicembre 2020 (in vigore dal 1° gennaio 2021), con la quale è determinata la nuova zonizzazione della qualità dell'aria e il Comune di Susegana risulta inserito nella zona “IT0524 zona Pedemontana” e ha una popolazione compresa tra i 10000 e i 30000 abitanti;
- la Deliberazione del Consiglio regionale n. 377 del 15 aprile 2025 che ha aggiornato il “Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (di seguito indicato come PRTRA); esso, tra l'altro, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto NO<sub>2</sub>;
- con Deliberazione di Giunta n. 836 del 06/06/2017, il “Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”, sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente.

L'Accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura. L'Accordo prevede inoltre l'attivazione di specifiche misure temporanee ed omogenee in base ai livelli di allerta raggiunti: livello di nessuna allerta – verde, livello di allerta 1 – arancio, livello di allerta 2 – rosso. I livelli di allerta vengono comunicati da ARPAV ai Comuni, a seguito della valutazione dei dati di PM10 rilevati nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti;

– con Deliberazione di Giunta n. 1500 del 16/10/2018, di demandare ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei TTZ, previsione confermata dal nuovo PRTRA;

– con Deliberazione di Giunta n. 238 del 02/03/2021, il “Pacchetto misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione alla sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Approvazione” che prevede, tra l'altro, una nuova modalità di redazione da parte di ARPAV del bollettino PM10 tenuti conto della previsione meteorologica e della modellistica di condizioni atmosferiche critiche nonché del bollettino nitrati;

– con Deliberazione di Giunta n. 1089 del 09/08/2021, gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure previste dalla citata DGR n. 238/2021;

#### **RILEVATO CHE:**

- deve essere garantito il rispetto di tutte le disposizioni stabilite dal Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati e dalla coordinata disciplina per le zone ordinarie di cui alla DGR n. 813 del 22 giugno 2021 e successive modifiche. In particolare, devono essere osservate le prescrizioni relative alle modalità e alle tempistiche di spandimento degli effluenti zootecnici, dei loro assimilati e dei fertilizzanti, nonché le limitazioni specifiche previste nei giorni di allerta PM10 individuati nel bollettino Agrometeo pubblicato da ARPAV nel portale istituzionale e consultabile anche tramite app per dispositivi mobili”;

**CONSIDERATO CHE** l'Amministrazione si impegna a dare ampia diffusione del presente atto e ad informare l'utenza circa il livello di allerta raggiunto mediante comunicato stampa e pubblicazione nel sito istituzionale ([www.comune.susegana.tv.it](http://www.comune.susegana.tv.it));

**PRESO ATTO** delle indicazioni del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza della Regione del Veneto fornite al Tavolo Tecnico Zonale tra i Comuni della Provincia di Treviso riunitosi in data 09/09/2025, nel di cui verbale si è ribadito l'obbligo di tutti i Comuni di adempiere redigendo ed inviando a Regione e Provincia il proprio provvedimento entro il 1 ottobre 2025;

#### **VISTI:**

– la L.R. Veneto n. 33/85 e ss. mm. ii. “Norme per la tutela dell'ambiente”;

– il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 - "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”;

– la L. 10/1991 “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”;

– il DPR n. 74/2013 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del D.Lgs. 19/10/2005, n.192”;

– l'articolo n.182, comma 6-bis del D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” in cui è prevista la facoltà, per i Comuni, di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale vegetale di cui all'articolo 185, comma 1, lett. f) del medesimo D.Lgs. n. 152/2006 all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)”;

– la Deliberazione di Giunta regionale n. 122, del 27/02/2015, “Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali”;

– il DM n. 186/2017 “Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”;

– gli artt. 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, “Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali”;

– la L.R. Veneto n. 11/2001 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;

## **ORDINA**

- **a decorrere dal 1 ottobre 2025, dal lunedì alla domenica, nell'intero territorio comunale fino al 30 aprile 2026**, come da informazione preventiva indicata in premessa:

**1) con livello NESSUNA ALLERTA – VERDE:**

- che le temperature medie, misurate ai sensi del DPR 74/2013, non devono superare:
  - i 19°C (con tolleranza di +2°C) negli edifici classificati, in base al DPR n. 412/93, con le sigle: E1, E2, E4, E5, E6, E7;
  - i 17°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati, in base al DPR n. 412/93, con la sigla E.8.
- Sono comunque esclusi dall'applicazione gli edifici sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali che non siano ubicate in stabili condominiali; edifici adibiti a scuole materne e asili nido; edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili; edifici adibiti ad attività industriali e assimilabili nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione. Sono fatte salve le eccezioni di legge;
- il divieto di utilizzo, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “3 stelle” secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017, fatte salve comprovate necessità di sostentamento di esigenze primarie;
- la chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico (classificati come E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 nel DPR 412/93);
- il divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006, anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;
- il divieto di falò rituali organizzati da privati cittadini in area privata;
- che i fuochi d'artificio a scopo di intrattenimento classificati F2, F3, F4 e i falò rituali siano ammessi esclusivamente in occasione di festeggiamenti pubblici/aperti al pubblico promossi/autorizzati dal Comune per un numero massimo cumulativo di 2 eventi per periodo di vigenza dell'ordinanza;
- che i fuochi d'artificio a scopo di intrattenimento classificati F1, a basso impatto acustico, siano sempre ammessi;

**2) con livello di ALLERTA 1 – ARANCIO e di ALLERTA 2 – ROSSO:**

- che le temperature medie, misurate ai sensi del DPR 74/2013, non devono superare: i 18°C (con tolleranza di +2°C) negli edifici classificati, in base al DPR n. 412/93, con le sigle: E1, E2, E4, E5, E6, E7;
- il divieto di utilizzo, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “4 stelle” secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017, fatte salve comprovate necessità di sostentamento di esigenze primarie;- la chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico (classificati come E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 nel DPR 412/93);
- il divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006, anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;
- il divieto di falò rituali organizzati da privati cittadini in area privata;
- il divieto di falò rituali, barbecue/preparazione caldarroste alimentati a biomasse (ad eccezione di quelli in area privata preparati dai privati cittadini) e fuochi d'artificio (eccetto quelli classificati F1) a scopo intrattenimento;

## **ORDINA ALTRESÌ**

- Il divieto di installare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet, etc.), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “4 stelle” secondo la classificazione ambientale introdotta dal D.M. dell’Ambiente n. 186/2017, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo

## **DISPONE**

**1) la deroga al divieto di combustione di materia vegetale per i falò rituali organizzati da associazioni, autorizzati dalla Autorità preposta e aperti al pubblico, esclusivamente in caso di NESSUNA ALLERTA – VERDE ed esclusivamente legata all’evento Epifania, alle seguenti cogenti prescrizioni:**

- la pira autorizzabile ha le seguenti dimensioni: altezza massima 4 metri, diametro della base massimo 3 metri;
- può essere utilizzato esclusivamente materiale ligneo naturale privo di trattamenti. La catasta dovrà essere mantenuta secca e asciutta;
- vige il divieto assoluto di utilizzo di altro materiale per accensione e abbrucimento della pira;
- ogni manifestazione dovrà concludersi perentoriamente entro le ore 23.00. La pira dovrà essere estinta prontamente con getti di acqua.

**2) la deroga al divieto di sparo fuochi d’artificio a scopo di intrattenimento classificati F2, F3, F4, esclusivamente in caso di NESSUN ALLERTA – VERDE ed esclusivamente in occasione all’evento Capodanno;**

## **ORDINA**

**in caso di ALLERTA 1 – ARANCIONE e ALLERTA 2 – ROSSO** il divieto assoluto:

- 1) alla combustione dei falò rituali organizzati da associazioni aperti al pubblico legati all’Evento Epifania così come normati in precedenza;
- 2) allo sparo fuochi d’artificio a scopo di intrattenimento classificati F2, F3, F4 legati all’Evento Capodanno così come normati in precedenza;

## **INFORMA**

- che avverso questo provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, entro il termine di centoventi giorni;
- che, salvo il fatto non costituisca reato, la violazione alle disposizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 1 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- che il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee di livello 1 e 2 è previsto sulla base della verifica, da parte di ARPAV, dei dati di qualità dell’aria nella stazione di riferimento di Conegliano e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti ([http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino\\_allerta\\_PM10.php](http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php)). Il lunedì e giovedì sono i giorni di controllo dei dati di qualità dell’aria sui giorni antecedenti. Al raggiungimento dei livelli di allerta si attiveranno le misure temporanee il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) e resteranno in vigore fino al giorno di controllo successivo. In particolare, se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì l’analisi da parte di ARPAV dei dati della stazione di riferimento porta ad una variazione in aumento del livello esistente (ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso), ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell’aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo. Il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o

rosso) avviene se, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì sui dati delle stazioni di riferimento, si realizza una delle due seguenti condizioni:

⌚ la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m<sup>3</sup> e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;

⌚ si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m<sup>3</sup> nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo. Il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo;

- che il Comune avviserà circa il livello di allerta raggiunto attraverso il sito istituzionale ([www.comune.susegana.tv.it](http://www.comune.susegana.tv.it)) e comunicati stampa, a seguito di comunicazione di ARPAV, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto;
- che il cittadino per verificare la classe di prestazione emissiva del proprio generatore a biomassa legnosa può fare riferimento alla documentazione fornita dal produttore o consultare il proprio installatore;

## **INVITA**

- a non utilizzare nei generatori a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che oltre a non rispettare l'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.Lgs. 152/2006, non sia certificato conforme alla classe A1 della UNI EN ISO 17225-2;
- a rispettare rigorosamente le disposizioni di legge relative ai controlli periodici e di manutenzione degli impianti termici;
- ad utilizzare aspiratori per le pulizie domestiche con filtri ad alta efficienza filtrante (High Efficiency Particulate Air filter - HEPA);
- a sostituire/pulire i filtri dei sistemi di riscaldamento ad aria (es. condizionatori, mobiletti fan coil, ecc.), almeno due volte nel periodo di funzionamento dell'impianto;
- a bruciare nelle stufe legna secca stagionata (con tenore di umidità uguale o inferiore a 40%). Il legno secco si accende e brucia facilmente mentre all'aumentare del tenore di umidità aumenta la difficoltà di accensione; non utilizzare il legno impregnato, verniciato o trattato, anche se solo frammisto con altra legna da ardere: la combustione di questo legno può liberare sostanze tossiche; non bruciare carta plastificata, sostanze artificiali di qualsiasi tipo, confezioni o contenitori (tetrapak). Chi brucia questi materiali produce gas nocivi e polveri e, allo stesso tempo, danneggia l'impianto; la fiamma blu o rosso chiaro indica una buona combustione (fiamme rosse o rosso scuro significano cattiva combustione) ed il fumo deve essere quasi invisibile (la fuoriuscita di fumo denso dal camino di colore dal giallo al grigio scuro, determina maggiore inquinamento); la cenere deve essere grigio chiaro o bianca (cenere scura e pesante e testa del camino sporca di nero indicano una cattiva combustione); devono prodursi poca fuliggine nei camini e basso consumo di combustibile (la presenza di molta fuliggine indica che c'è anche un elevato consumo di combustibile); lasciare sempre il controllo dell'aria completamente aperto finché nella camera di combustione c'è fiamma viva o se la camera stessa è ancora ben riscaldata. Se il fuoco langue, spaccare il legno in pezzi più piccoli e usare più di un pezzo per ciascun carico;
- ad acquistare la legna durante il periodo estivo (giugno-luglio) poiché, essendo il taglio dei boschi eseguito prevalentemente in autunno, si può essere sicuri che questa sia stagionata da circa un anno;
- ad accatastare la legna acquistata in un luogo protetto in modo tale che possa continuare il processo di stagionatura;
- ad utilizzare "apparecchi soffiatori" limitatamente alle operazioni di pulizia delle superfici erbose allo scopo di ridurre il fenomeno di sollevamento delle polveri;
- i titolari e/o gestori di attività commerciali e assimilabili (quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati ed esposizioni) a tenere chiuse le porte di accesso ai rispettivi locali.

## **DISPONE INOLTRE CHE**

- il presente provvedimento sia pubblicato all'albo pretorio telematico e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;
- il presente provvedimento venga trasmesso a:
  - Regione Veneto;
  - Provincia di Treviso – Settore Ecologia e Ambiente;
  - Prefettura di Treviso;
  - Questura di Treviso;
  - Comando Provinciale di Treviso dei Vigili del Fuoco;
  - Commissariato di P.S. di Conegliano;
  - Nucleo Carabinieri Forestale Valdobbiadene;
  - Corpo Unico di Polizia Locale del Coneglianese;
  - ARPAV di Treviso;
  - Azienda ULSS n. 2;

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7/08/1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6/12/1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la Geom. Eddy Dall'Anese – Responsabile Area IV Governo del Territorio.  
Penalità a carico dei trasgressori a norma di legge.

Susegana, li 29/09/2025

**SINDACO**  
**Gianni Montesel / ArubaPEC S.p.A.**  
Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)